

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G09425 del 24/07/2018

Proposta n. 11339 del 11/07/2018

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO, in particolare, l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO, l'articolo 95, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 che delega ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 Codice, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, il quale dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all’esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016 e G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018 e G08708 del 10 luglio 2018 con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell’allegato 1, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l’emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che il Comune di Fabrica di Roma ha comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l’emanazione dell’ultima determinazione;

CONSIDERATO che il suddetto Comune è dotato di strumento urbanistico vigente;

CONSIDERATO che il medesimo Comune ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell’allegato 2, hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio, per mezzo della quale soddisfano *ex lege*, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. Il Comune di seguito specificato, in esito alla verifica effettuata, può esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale n. 8 del 2012 dalla data della presente determinazione:

VT	FABRICA DI ROMA	
----	-----------------	--

2. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018 e G08708/2018 riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I;

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

5. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono, pertanto, tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Legislativa e Conferenze di Servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 8 del 2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

6. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	CASAPROTA	10.
FR	CASPERIA	11.
FR	CASSINO	12.
FR	CASTELLIRI	13.
FR	CASTROCIELO	14.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	15.
FR	CECCANO	16.
FR	CEPRANO	17.
FR	COLLEPARDO	18.
FR	COLLESANMAGNO	19.
FR	COLFELICE	20.
FR	FALVATERRA	21.
FR	FERENTINO	22.
FR	FONTANA LIRI	23.
FR	FONTECHIARI	24.
FR	FROSINONE	25.
FR	ISOLA DEL LIRI	26.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	27.
FR	MOROLO	28.
FR	PASTENA	29.
FR	PESCOSOLIDO	30.
FR	PICO	31.
FR	PIGLIO	32.
FR	PONTECORVO	33.
FR	POSTA FIBRENO	34.
FR	ROCCASECCA	35.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	36.
FR	SANTOPADRE	37.

FR	SERRONE	38.
FR	SETTEFRATI	39.
FR	SORA	40.
FR	TORRICE	41.
FR	VEROLI	42.
LT	BASSIANO	43.
LT	CAMPO DI MELE	44.
LT	CISTERNA DI LATINA	45.
LT	CORI	46.
LT	FONDI	47.
LT	FORMIA	48.
LT	ITRI	49.
LT	LATINA	50.
LT	LENOLA	51.
LT	MAENZA	52.
LT	MINTURNO	53.
LT	MONTE SAN BIAGIO	54.
LT	NORMA	55.
LT	PONTINIA	56.
LT	PONZA	57.
LT	PRIVERNO	58.
LT	ROCCA GORGA	59.
LT	SABAUDIA	60.
LT	SAN FELICE CIRCEO	61.
LT	SERMONETA	62.
LT	SEZZE	63.
LT	SONNINO	64.
LT	SPERLONGA	65.
RI	AMATRICE	66.
RI	ACCUMOLI	67.
RI	ANTRODOCO	68.
RI	BORBONA	69.
RI	BORGO VELINO	70.
RI	CANTALICE	71.
RI	CASAPROTA	72.
RI	CASTEL DI TORA	73.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	74.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	75.
RI	CITTADUCALE	76.
RI	CITTAREALE	77.
RI	COLLALTO SABINO	78.
RI	COLLE DI TORA	79.
RI	COLLI SUL VELINO	80.

RI	CONCERVIANO	81.
RI	CONTIGLIANO	82.
RI	COTTANELLO	83.
RI	FARA IN SABINA	84.
RI	FIAMIGNANO	85.
RI	FORANO	86.
RI	FRASSO SABINO	87.
RI	GRECCIO	88.
RI	LABRO	89.
RI	LEONESSA	90.
RI	LONGONE SABINO	91.
RI	MAGLANO IN SABINA	92.
RI	MARCETELLI	93.
RI	MICIGLIANO	94.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	95.
RI	MONTELEONE SABINO	96.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	97.
RI	MORRO REATINO	98.
RI	ORVINIO	99.
RI	PAGANICO SABINO	100.
RI	PESCOROCCHIANO	101.
RI	PETRELLA SALTO	102.
RI	POGGIO BUSTONE	103.
RI	POGGIO CATINO	104.
RI	POGGIO MOIANO	105.
RI	POGGIO MIRTETO	106.
RI	POGGIO SAN LORENZO	107.
RI	POSTA	108.
RI	RIVODUTRI	109.
RI	ROCCANTICA	110.
RI	ROCCA SINIBALDA	111.
RI	SCANDRIGLIA	112.
RI	STIMIGLIANO	113.
RI	TARANO	114.
RI	TOFFIA	115.
RI	TORRICELLA	116.
RI	VACONE	117.
RM	ALLUMIERE	118.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	119.
RM	ALBANO LAZIALE	120.
RM	ANZIO	121.
RM	ARDEA	122.
RM	ARICCIA	123.

RM	ARSOLI	124.
RM	ARTENA	125.
RM	BRACCIANO	126.
RM	CAMERATA NUOVA	127.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	128.
RM	CAPENA	129.
RM	CARPINETO ROMANO	130.
RM	CASTEL MADAMA	131.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	132.
RM	CERRETO LAZIALE	133.
RM	CERVETERI	134.
RM	CIAMPINO	135.
RM	CINETO ROMANO	136.
RM	CIVITAVECCHIA	137.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	138.
RM	COLLEFERRO	139.
RM	COLONNA	140.
RM	FIANO ROMANO	141.
RM	FILACCIANO	142.
RM	FIUMICINO	143.
RM	FONTE NUOVA	144.
RM	FORMELLO	145.
RM	FRASCATI	146.
RM	GAVIGNANO	147.
RM	GENAZZANO	148.
RM	GENZANO DI ROMA	149.
RM	GORGA	150.
RM	GROTTAFERRATA	151.
RM	GUIDONIA	152.
RM	JENNE	153.
RM	LADISPOLI	154.
RM	LARIANO	155.
RM	LICENZA	156.
RM	MAGLIANO ROMANO	157.
RM	MANDELA	158.
RM	MANZIANA	159.
RM	MARCELLINA	160.
RM	MARINO	161.
RM	MAZZANO ROMANO	162.
RM	MENTANA	163.
RM	MONTECOMPATRI	164.
RM	MONTEFLAVIO	165.
RM	MONTELANICO	166.

RM	MONTELIBRETTI	167.
RM	MONTE PORZIO CATONE	168.
RM	MONTE ROMANO	169.
RM	MONTEROTONDO	170.
RM	MONTORIO ROMANO	171.
RM	MORICONE	172.
RM	MORLUPO	173.
RM	NAZZANO	174.
RM	NEMI	175.
RM	NEROLA	176.
RM	NETTUNO	177.
RM	PALOMBARA SABINA	178.
RM	PERCILE	179.
RM	PISONIANO	180.
RM	POLI	181.
RM	PONZANO ROMANO	182.
RM	RIANO	183.
RM	RIGNANO FLAMINIO	184.
RM	RIOFREDDO	185.
RM	ROCCA DI CAVE	186.
RM	ROCCA DI PAPA	187.
RM	ROCCA PRIORA	188.
RM	ROMA	189.
RM	ROVIANO	190.
RM	SACROFANO	191.
RM	SAN CESAREO	192.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	193.
RM	SANTA MARINELLA	194.
RM	SANT'ORESTE	195.
RM	SEGNI	196.
RM	TIVOLI	197.
RM	TOLFA	198.
RM	TORRITA TIBERINA	199.
RM	TREVIGNANO ROMANO	200.
RM	VALLEPIETRA	201.
RM	VALLINFREDA	202.
RM	VELLETRI	203.
RM	VICOVARO	204.
RM	ZAGAROLO	205.
VT	ARLENA DI CASTRO	206.
VT	BAGNOREGIO	207.
VT	BASSANO IN TEVERINA	208.
VT	BOLSENA	209.

VT	BOMARZO	210.
VT	CALCATA	211.
VT	CANINO	212.
VT	CAPODIMONTE	213.
VT	CAPRANICA	214.
VT	CAPRAROLA	215.
VT	CARBOGNANO	216.
VT	CASTEL SANT'ELIA	217.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	218.
VT	CELLENO	219.
VT	CIVITA CASTELLANA	220.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	221.
VT	CORCHIANO	222.
VT	FABRICA DI ROMA	223.
VT	FALERIA	224.
VT	GALLESE	225.
VT	GRADOLI	226.
VT	GROTTE DI CASTRO	227.
VT	ISCHIA DI CASTRO	228.
VT	LUBRIANO	229.
VT	MARTA	230.
VT	MONTALTO DI CASTRO	231.
VT	MONTEFIASCONE	232.
VT	NEPI	233.
VT	ORIOLO ROMANO	234.
VT	ORTE	235.
VT	PROCENO	236.
VT	RONCIGLIONE	237.
VT	SAN LORENZO NUOVO	238.
VT	SORIANO NEL CIMINO	239.
VT	SUTRI	240.
VT	TARQUINIA	241.
VT	TUSCANIA	242.
VT	VALENTANO	243.
VT	VALLERANO	244.
VT	VASANELLO	245.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	246.
VT	VETRALLA	247.
VT	VIGNANELLO	248.
VT	VITORCHIANO	249.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	250.
LT	GAETA*	251.
LT	TERRACINA *	252.
RI	RIETI *	253.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	254.
FR	FROSINONE *	255.
RM	AFFILE **	256.
RM	CASTEL GANDOLFO **	257.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	258.
RM	LANUVIO *	259.
RM	PALESTRINA*	260.
RM	ROIATE **	261.
RM	SUBIACO **	262.
RM	VALMONTONE **	263.
VT	ACQUAPENDENTE *	264.
VT	BASSANO ROMANO *	265.
VT	BLERA **	266.
VT	MONTE ROMANO *	267.
VT	V ITERBO	268.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.